

dossier

XIX Legislatura

28 ottobre 2024

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

D.L. n. 155/2024 – A.S. n. 1274



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - ~~X~~ [@SR Studi](#)

Dossier n. 386



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

Tel. 066760-2233 - st_bilancio@camera.it - ~~X~~ [@CD bilancio](#)

Progetti di legge n. 366

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 (<i>Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa</i>)	7
Articolo 2 (<i>Rifinanziamento APE sociale</i>)	8
Articolo 3 (<i>Misure in favore di grandi eventi</i>)	12
Articolo 4 (<i>Incremento delle risorse per prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	19
Articolo 5 (<i>Misure urgenti in materia di Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato</i>).....	21
Articolo 6, commi 1 e 2 (<i>Disposizioni in materia di PNRR</i>)	25
Articolo 6, commi 3-8 (<i>Disposizioni in materia di PNRR – anticipazioni di liquidità; invarianza finanziaria</i>)	28
Articolo 7 (<i>Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 e del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13</i>)	31
Articolo 8 (<i>Modifiche al credito d'imposta ZES</i>).....	37
Articolo 9 (<i>Somme da riconoscere alle autonomie territoriali</i>).....	42
Articolo 10 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	47
Articolo 11 (<i>Entrata in vigore</i>).....	51

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 *(Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa)*

L'**articolo 1** prevede diversi rifinanziamenti che rivestono carattere di urgenza ad autorizzazioni di spesa vigenti relative, rispettivamente, alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, al contratto di programma RFI, al servizio civile universale e al rifinanziamento del fondo unico per gli investimenti Anas.

In particolare, il **comma 1** incrementa di 250 milioni di euro, per l'anno 2024, il finanziamento destinato a Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A. per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi di cui [all'articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005](#).

Il **comma 2** integra di 750 milioni di euro, per l'anno 2024, l'autorizzazione di spesa di cui [all'articolo 1, comma 396, della legge n. 234 del 2021](#) relativa al finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027, tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A.

Il **comma 3** incrementa di 220 milioni di euro, per l'anno 2024, il Fondo di cui [all'articolo 19, comma 1, della legge n. 230 del 1998](#), relativo agli interventi del servizio civile nazionale.

Il **comma 4** prevede il rifinanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025 per 183 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **comma 5** rfinanzia il fondo unico per gli investimenti Anas per 117 milioni di euro per il 2024.

In particolare sono rifinanziati i seguenti interventi:

- a) per 30 milioni di euro agli interventi di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza;
- b) per 74 milioni di euro al programma "ponti, viadotti e gallerie";
- c) per 13 milioni di euro per gli interventi di ripristino della viabilità delle strade danneggiate da eventi sismici.

Il **comma 6**, infine, individua la relativa copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Articolo 2 ***(Rifinanziamento APE sociale)***

L'articolo 2 incrementa l'autorizzazione di spesa - di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 - relativa all'indennità **APE sociale** di **20 milioni di euro** per l'anno **2025**, **30 milioni di euro** per l'anno **2026**, **50 milioni di euro** per l'anno **2027** e di **10 milioni di euro** per l'anno **2028**. Dispone, inoltre, che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10, recante le disposizioni finanziarie.

Nel dettaglio, la disposizione in titolo prevede un **rifinanziamento** dell'autorizzazione di spesa relativa all'indennità **APE sociale** - di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 - per **20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028**, al fine di riconoscere - sulla base degli elementi di monitoraggio acquisiti in sede di specifiche Conferenze dei servizi, come indicato nella Relazione tecnica del provvedimento, - l'**accesso** alla prestazione per le **domande** relative al **terzo scrutinio** dell'anno **2024**.

La disposizione oggetto di disamina in questa sede prevede, altresì, che ai relativi **oneri** si provveda ai sensi dell'**articolo 10**, in particolare, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *e*), ovvero mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (volta ad assicurare una riduzione a 41 anni, a decorrere dal 1° maggio 2017, del requisito di anzianità contributiva per la pensione, indipendente dall'età anagrafica, in favore di alcune categorie di soggetti, cosiddetti lavoratori precoci¹).

¹ Si ricorda che, in base ai commi da 199 a 205 della legge n. 232 del 2016, la categoria di lavoratori precoci è costituita dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria da una data precedente il 1° gennaio 1996 e rientrino in una delle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 199, della L. 11 dicembre 2016, n. 232. Tale articolo 1, comma 199, fa riferimento a coloro che:

a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;¹¹⁴

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno

La Relazione tecnica del provvedimento precisa che tale riduzione di spesa si rende possibile, senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici, sulla base degli elementi di monitoraggio conseguenti dalle relative Conferenze dei servizi.

• *Ape sociale: quadro normativo*

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della L. 232/2016 ha introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2024 – termine, da ultimo, prorogato dalla legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 136, L. 213/2023) - l'istituto dell'APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Successivamente, l'articolo 1, commi 162-167, della L. 205/2017, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dell'indennità.

La medesima legge di bilancio 2024, oltre ad aver prorogato, come detto, l'istituto in oggetto, ha introdotto una modifica diretta a incrementare il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi per i soggetti che si trovino in possesso dei requisiti richiesti. Inoltre, sempre il richiamato comma 136 ha disposto l'applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (che semplifica la procedura per l'accesso all'APE sociale), anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2024. Pertanto, devono ritenersi conseguentemente adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti che ne hanno i requisiti possono presentare domanda per il loro riconoscimento dell'APE sociale entro il 31 marzo 2024, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2024. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2024) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate. Si fa notare, inoltre, che il citato comma 136 ha incrementato l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186² dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che finanzia il beneficio in esame, di 85 milioni di euro per l'anno 2024, 168 milioni di euro per l'anno 2025, 127 milioni di euro per l'anno 2026, 67 milioni di euro per l'anno 2027 e 24 milioni di euro per l'anno 2028. Il comma 137 precisa che il beneficio non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Si ricorda inoltre che, in base a quanto disposto dai richiamati commi da 179 a 186 della L. 232/2016, possono accedere all'APE sociale i soggetti con un'età anagrafica minima

sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 115 116.117

² Tale comma 186 prevede che il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630 milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno 2026

di 63 anni e 5 mesi, che non siano già titolari di pensione diretta e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

- soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (avvenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'articolo 7 della L. 604/1966 e successive modificazioni), che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e abbiano concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;

- soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (ai sensi dell'articolo 3, c. 3, della L. 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

- soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

- lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (indicate negli appositi Allegati) da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. Si segnala che con L. 234/2021, è stato stabilito che per gli operai edili , per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni (anziché 36 anni).

È stata inoltre semplificata la procedura per l'accesso all'indennità per tali attività, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio.

Inoltre:

- per quanto riguarda le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna);

- per quanto concerne l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, si è assunto come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all'anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente;

L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei seguenti casi:

- mancata cessazione dell'attività lavorativa;
- titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
- soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
- soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI);
- soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

L'indennità, erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno, è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non soggetto a rivalutazione, e non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro.

Per i dipendenti pubblici che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'APE sociale si prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio (comunque denominate) iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.

Si ricorda inoltre che la Legge di bilancio 2023, al comma 289 dell'articolo 1, ha confermato anche per il 2023 la possibilità per gli appartenenti alle categorie professionali individuate all'allegato 2, annesso alla legge di bilancio 2022, ulteriori rispetto a quelle già individuate dall'elenco di cui all'allegato C) alla l. 232/2016, di accedere all'Ape sociale qualora svolgano tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni (32 nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta).

Articolo 3 *(Misure in favore di grandi eventi)*

L'articolo 3 stanziava un totale di **33,5 milioni di euro** per l'anno **2024** per sostenere costi connessi alla realizzazione di **quattro eventi di livello internazionale**, o per la partecipazione ad essi. In particolare, sono stanziati: **25 milioni** di euro per i **Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026**; **4 milioni** di euro per il **Comitato Italiano Paralimpico** per la partecipazione alla XVII edizione dei **Giochi Paralimpici 2024**; **4 milioni** di euro in favore di **Roma Capitale** per le celebrazioni del **Giubileo della Chiesa cattolica del 2025**; **500.000 euro** per l'organizzazione in Italia della **Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina**.

L'articolo in commento, composto da **cinque commi**, reca stanziamenti pari ad un totale di **33,5 milioni di euro** per l'anno **2024** per la realizzazione di **quattro eventi di livello internazionale**, o per la partecipazione ad essi.

In particolare, il **comma 1**, al fine di assicurare la tempestiva organizzazione e il corretto svolgimento dei **Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026** e delle attività ad essi necessarie, incrementa di **25 milioni di euro** per l'anno **2024** l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 564, della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#).

Il comma 564 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) stanziava **1,5 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2021, 2022 e 2023** al fine di implementare le attività di **pianificazione e organizzazione** dei **Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026**, e dispone il trasferimento di tali risorse su apposita contabilità speciale intestata al **Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo**.

Si segnala che, **per interventi connessi** alla realizzazione dei **giochi del Mediterraneo** nella città di Taranto nel 2026, negli scorsi anni sono stati altresì stanziati:

- **4 milioni di euro** per l'anno **2020** in favore del comune di Taranto per il finanziamento degli interventi di **messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico** finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi (articolo 213-bis del [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#));

- **1 milione di euro** per l'anno **2022** e **3,5 milioni di euro** per l'anno **2023** in favore della regione Puglia per il completamento della fase di progettazione degli interventi per la **realizzazione della strada statale n. 7** nel tratto compreso tra il comune di Massafra e il comune di Taranto (articolo 27 del [decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#));

- **50 milioni di euro** per ciascuno degli **anni dal 2022 al 2024** al fine di garantire la **sostenibilità** dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della **capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare** (articolo 9 del [decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4](#), come modificato dall'articolo 33 del successivo [decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13](#)). Quest'ultima norma ha altresì previsto la nomina, tramite decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, di un **Commissario straordinario** al fine di assicurare la **tempestiva realizzazione degli interventi necessari** allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del [decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#) (decreto-legge recante la *governance* del PNRR e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure). Il [Commissario straordinario](#) è stato nominato, con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023](#), nella persona di **Massimo Ferrarese**.

Il **comma 2**, al fine di consentire al **Comitato italiano paralimpico di provvedere ai propri fini istituzionali** a fronte dei maggiori costi relativi alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024, incrementa di **4 milioni di euro per l'anno 2024** l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 190, della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#).

Il comma 190 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) autorizzava la spesa di **7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015** per il finanziamento delle attività istituzionali del [Comitato italiano paralimpico](#). Nello **stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze** è previsto uno **stanziamento**, al capitolo 2132, destinato alle **somme da trasferire al Comitato italiano paralimpico** per il finanziamento delle sue attività istituzionali, le cui previsioni di spesa iniziali per il **2024** ammontavano a **31.701.403 euro**.

Il **comma 3**, per le esigenze connesse allo svolgimento delle **celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica**, autorizza la spesa di **4 milioni di euro per l'anno 2024** a favore di **Roma Capitale**.

Si riporta di seguito un quadro riepilogativo degli interventi normativi di livello primario susseguitisi negli ultimi anni in materia di **Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025**.

Si ricorda, in primo luogo, che i **commi 645 e 646 della legge di bilancio 2021** ([legge n. 178 del 2020](#): per approfondimenti, cfr. l'apposito [dossier](#) del Servizio studi) hanno previsto l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un **tavolo istituzionale** con il compito di definire un piano degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo, nonché degli eventi nazionali e internazionali ad esso connessi. Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri interessati, dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma Capitale, nonché da due senatori e da due deputati. Gli interventi da realizzare su aree della Santa Sede sono subordinati alla definizione consensuale tra quest'ultima e lo Stato Italiano. Il tavolo istituzionale è stato successivamente potenziato dall'**articolo 36-bis del decreto-legge n. 152 del 2021**, che ha previsto la partecipazione non di due bensì di tre senatori e tre deputati.

Successivamente, un'articolata disciplina finalizzata a regolamentare gli interventi per il **Giubileo 2025** è stata introdotta dai commi **da 420 a 443 della legge di bilancio 2022** ([legge n. 234 del 2021](#): per approfondimenti cfr. l'apposito [dossier](#) predisposto dal Servizio studi). In particolare, il comma 420 prevede, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle

opere e degli interventi funzionali all'evento, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di **due distinti capitoli**: il primo con una dotazione complessiva di **1,33 miliardi di euro** per il periodo **2022-2026** per la **pianificazione e la realizzazione delle opere** e degli interventi funzionali all'evento; il secondo con una dotazione complessiva di **110 milioni di euro** per il periodo **2022-2026** per assicurare il **coordinamento operativo e le spese relativi a servizi** da rendere ai partecipanti all'evento. Il comma 421, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo del 2025 a Roma, prevede la nomina di un **Commissario straordinario del Governo**, che resta in carica fino al 31 dicembre 2026. I commi 422, 423 e 424 disciplinano l'adozione e il monitoraggio del **programma dettagliato degli interventi**, con il quale sono ripartiti i finanziamenti tra gli interventi ed è individuato il **cronoprogramma procedurale e il costo complessivo per ciascun intervento**. I commi 425 e 426 disciplinano i **poteri del Commissario straordinario**, il quale, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanze in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. I commi da 427 a 432 prevedono la costituzione di una **società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF)** denominata "**Giubileo 2025**" – che agisce anche in qualità di **oggetto attuatore e di stazione appaltante** per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo 2025 – e ne disciplinano l'organizzazione e i compiti. Provvedono inoltre ad autorizzare **la partecipazione del MEF al capitale sociale** della società per un importo di **5 milioni di euro per l'anno 2022**, nonché la spesa di **1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026** per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 427, 428, 429 e 430. I commi da 433 a 436, per l'esercizio di poteri di indirizzo e impulso in relazione alle attività e agli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo 2025, dispongono l'istituzione della **Cabina di coordinamento**, organo collegiale di cui sono disciplinate la composizione e l'attività, prevedendo in particolare che la Cabina provvede alla verifica del grado di attuazione degli interventi. I commi 437 e 438 disciplinano l'assegnazione ai soggetti responsabili di **termini per provvedere in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi** e i successivi **poteri surrogatori** in caso di perdurante inerzia (nomina di commissari ad acta e poteri sostitutivi), mentre il comma 439 disciplina l'esercizio dei **poteri sostitutivi** nel caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato e il comma 440 le modalità di nomina dei **commissari ad acta** e i relativi compensi. In base al comma 441, le funzioni di **rendicontazione degli interventi** sono svolte dalla società "Giubileo 2025" che riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento. Il comma 442 disciplina il trasferimento delle risorse su apposito **conto di tesoreria intestato alla società "Giubileo 2025"**. Il comma 443 affida alla società "Giubileo 2025" la predisposizione e l'aggiornamento del cronoprogramma dei pagamenti e disciplina i controlli sugli atti adottati dal Commissario. L'**articolo 31 del decreto-legge n. 4 del 2022** ha previsto che il **Commissario straordinario** per il Giubileo 2025 non sia qualificabile come commissario del Governo ai sensi dell'articolo 11 della **legge n 400 del 1988**, non risultando pertanto ad esso applicabile la connessa disciplina. Con **decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022** - in attuazione delle norme succitate - il **Sindaco di Roma pro tempore**, Roberto Gualtieri, è stato **nominato Commissario straordinario**.

L'**articolo 40 del [decreto legge n. 36 del 2022](#)** dispone poi (al comma 1) che ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di "**Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici**" di cui alla misura **M1C3- Investimento 4.3 del PNRR**, il Ministro del turismo possa avvalersi del Commissario Straordinario per il Giubileo, nell'ambito del territorio di Roma Capitale. Il comma 2 apporta una serie di novelle ai commi 420-441 della [legge di bilancio 2022](#) volte a ricomprendere nella disciplina da essi dettata in materia di interventi per il Giubileo 2025, ivi inclusi i compiti del Commissario straordinario e della società "Giubileo 2025", anche gli interventi relativi al richiamato investimento del PNRR. Riguardo a quest'ultimo, si ricorda che esso mira ad **aumentare il numero di siti turistici accessibili**, creare alternative turistiche e culturali valide e qualificate rispetto alle aree centrali affollate, incrementare **l'uso delle tecnologie digitali** e potenziare le **aree verdi** e la **sostenibilità del turismo**. Le risorse stanziare (pari a 500 milioni di euro) sono destinate a **rigenerazione e restauro del patrimonio culturale** (per un approfondimento sull'attuazione degli investimenti concernenti il turismo e il PNRR, si rinvia [all'apposita sezione del Portale della documentazione](#)).

L'**articolo 13 del [decreto-legge n. 50 del 2022](#)** dispone tra l'altro (ai commi 1-5), con riferimento al territorio di Roma capitale, il **trasferimento al Commissario straordinario** per il Giubileo 2025 - per il periodo del suo mandato - delle **competenze regionali in materia di rifiuti** previste dal Codice dell'ambiente (adozione del piano rifiuti, regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, approvazione dei progetti di nuovi impianti, ecc.). Si fa altresì notare che il **comma 7 dell'articolo 26 del [decreto-legge n. 50 del 2022](#)** consente al Commissario straordinario per il Giubileo del 2025 l'accesso alle risorse di cui al "**Fondo per l'avvio di opere indifferibili**".

L'**articolo 1 del [decreto-legge n. 68 del 2022](#)** reca disposizioni di **semplificazione e accelerazione** delle procedure di **valutazione di impatto ambientale (VIA)** e di **verifica preventiva dell'interesse archeologico** in relazione agli **interventi compresi** nel "Programma dettagliato degli interventi" connessi al Giubileo, prevede l'applicazione di **penali in caso di ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni** rispetto al cronoprogramma, l'applicazione agli affidamenti connessi al Giubileo delle semplificazioni previste per l'affidamento dei contratti pubblici PNRR-PNC, e consente la sottoscrizione di **apposite convenzioni** tra la società «Giubileo 2025», Roma Capitale o la Città metropolitana di Roma Capitale, da una parte, e ANAS S.p.a., dall'altra, per l'affidamento degli interventi per la **messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade** previsti dal citato "programma dettagliato".

L'**articolo 31 del [decreto-legge n. 13 del 2023](#)**, ai commi 1-6 attribuisce all'**Agenzia del demanio** funzioni di **stazione appaltante** in ordine ad una serie di **interventi** relativi al compendio denominato "**Città dello Sport**" sito in Roma, destinato ad ospitare le celebrazioni del Giubileo del 2025. Per la progettazione ed esecuzione di tali interventi l'Agenzia applica la **procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**. Sono inoltre apportate modificazioni all'articolo 1 della [legge n. 234 del 2021](#) (con l'introduzione dei nuovi commi 425-bis, 425-ter e 425-quater e la modifica del comma 427) finalizzate a: consentire l'attribuzione al **Commissario straordinario di risorse per la realizzazione degli interventi di parte corrente** connessi alle attività giubilari; prevedere l'applicazione della **procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** come metodo di selezione ai fini dell'affidamento dei lavori; **disporre per gli interventi interessati semplificazioni** della procedura della conferenza dei servizi, della verifica della progettazione, delle verifiche antimafia, della verifica di congruità delle offerte anormalmente basse e della modifica del contratto; prevedere il rispetto dei

principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale al fine di garantire l'accessibilità alle persone con disabilità; prevedere che le **convenzioni** sottoscritte dalla società Giubileo 2025 con l'ANAS possono riguardare **tutti gli interventi previsti dal Programma** dettagliato degli interventi e non solo gli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade. **I commi da 6-ter a 6-quinquies del medesimo articolo 31** autorizzano la spesa di **1 milione di euro per il 2024** allo scopo di prevedere il posizionamento di **totem con defibrillatori teleconnessi al numero 118**, in relazione al flusso dei fedeli del Giubileo del 2025.

L'**articolo 43 del decreto-legge n. 75 del 2023** autorizza la spesa di **7.630.000 euro per l'anno 2023** che sono assegnati alla **Santa Sede**, per la realizzazione, da parte di quest'ultima, previa intesa con il Ministero del turismo, di investimenti di **digitalizzazione dei cammini giubilari** e di una **applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma**, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025.

L'**articolo 17, comma 3 del decreto-legge n. 104 del 2023**, attribuisce al **Commissario straordinario per la linea C della Metropolitana di Roma** i **compiti** relativi alla programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione di tutti **gli interventi per il completamento delle linee della metropolitana di Roma** funzionali alle celebrazioni del Giubileo del 2025.

L'**articolo 1, commi 488-493 della legge n. 213 del 2023** (legge di bilancio 2024) dispone interventi per il Giubileo. In particolare, il **comma 488** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, **un fondo da ripartire** di parte corrente con una dotazione pari a **75 milioni di euro nell'anno 2024, 305 milioni di euro nell'anno 2025 e 8 milioni di euro nell'anno 2026** per la **pianificazione e la realizzazione delle opere** e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane. È inoltre autorizzata la spesa, per **interventi di conto capitale**, di **50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026**. I commi **489, 490 e 491** recano misure relative **all'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione** delle altre Regioni e delle Province autonome per il supporto alle attività delle analoghe organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Lazio, in vista dell'evento giubilare. Il **comma 492** consente agli enti locali inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte (ivi incluse Roma Capitale e il comune di Venezia), **di incrementare, nell'anno 2025, l'ammontare dell'imposta di soggiorno** a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, **fino a 2 euro per notte** di soggiorno. Il **comma 493** prevede, infine, che tra le destinazioni del gettito dell'imposta di soggiorno rientri anche la copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'**articolo 9, comma 7 del decreto-legge n. 39 del 2024** (L. 67/2024) **riduce** la misura del **contributo annuale per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale (SSN)** da parte dei **ministri di culto stranieri** (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi) titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi, rideterminandolo a misura pari a quello previsto per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio.

Nello **stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze** sono attualmente rinvenibili le seguenti **risorse** in favore della realizzazione delle celebrazioni per il Giubileo del 2025:

- **capitolo 2167**, somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli oneri della gestione commissariale “Giubileo 2025”, **500.000 euro** per il **2024**, il **2025** e il **2026**;
- **capitolo 2165**, somme da trasferire alla società “Giubileo 2025” per il coordinamento operativo e per i servizi ai partecipanti all'evento Giubileo 2025, **1 milione** di euro per il **2024**;
- **capitolo 2166**, spese di funzionamento della società “Giubileo 2025”, **1 milione** di euro per il **2024**, il **2025** e il **2026**;
- **capitolo 7454**, somme da trasferire alla società “Giubileo 2025” per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025, **464,6 milioni** di euro per il **2024**, **426,3 milioni** di euro per il **2025**, **243,2 milioni** di euro per il **2026**;
- **capitolo 3039**, fondo da ripartire per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, **85 milioni** di euro per il **2024**, **375 milioni** di euro per il **2025**, **18 milioni** di euro per il **2026**.

Il **comma 4**, per l'organizzazione in Italia della **Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina**, autorizza la spesa di **500.000 euro** per l'anno **2024**.

Il **Presidente del Consiglio dei ministri**, Giorgia Meloni, ha annunciato in data 10 ottobre 2024, a margine di un incontro con il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky che la **prossima Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina** si terrà a **Roma il 10 e 11 luglio 2025** (qui il [comunicato stampa](#)).

La **relazione tecnica** predisposta dal Governo chiarisce che la **quantificazione** finanziaria dell'onere si basa su una **stima prudentiale** che prende a riferimento l'ultima Conferenza svoltasi a Berlino l'11-12 giugno 2024, alla quale hanno partecipato **80 delegazioni**, la maggior parte della quali a livello di Capi di Stato o di Governo e di Ministeri degli Esteri, le principali istituzioni internazionali, **700 società private**, **rappresentanti della società civile, dell'accademia e delle autonomie locali**, per un totale di circa **3.500 persone**.

In vista della prossima Conferenza, chiarisce ancora la relazione tecnica, per l'anno **2024**, è previsto **un evento preparatorio di alto livello** e l'avvio delle **attività con i think tank**, con i seguenti oneri: 25.000 euro per “**Ospitalità delegazione ucraina** (2 notti x 50 persone x 250 euro)”; 50.000 per “**Viaggi delegazione ucraina** (1 viaggio AR x 50 persone x 1.000 euro)”; 25.000 euro per “**Noleggio autoveicoli**”; 150.000 euro per “**Organizzazione dell'evento**”; 100.000 euro per “**Servizi di consulenza think tank**”; 150.000 euro per “**Imprevisti**”. L'esigenza di prevedere tale ultima voce è ricondotta dal Governo all'elevata **incertezza del quadro militare e politico** che caratterizza la crisi ucraina e all'esigenza di **organizzare riunioni con breve preavviso** o altre attività nell'ambito del coordinamento tra i Paesi che sostengono l'Ucraina, oltretutto al fatto che l'Italia, nel 2024, detiene la **presidenza del G7**.

Il **comma 5** prevede che agli **oneri derivanti dal presente articolo**, pari a **33,5 milioni di euro** per l'anno **2024**, si provveda ai sensi dell'**articolo 10**, che reca le disposizioni finanziarie del decreto-legge in esame e alla cui scheda di lettura si rinvia.

Articolo 4
***(Incremento delle risorse per prestazioni di lavoro straordinario
già svolte dal personale delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

L'**articolo 4** incrementa di 100 milioni nel 2024 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Questo articolo **incrementa** le **risorse** destinate alla remunerazione delle **prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**.

L'incremento ammonta a **100 milioni nell'anno 2024**.

Suoi destinatari, si è ricordato, sono le Forze di polizia, quali enumerate dalla legge n. 121 del 1981 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza") all'articolo 16 - e dunque, oltre alla Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, ed il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica; quella disposizione menziona altresì, nel suo dettato testuale, il "Corpo degli agenti di custodia" (oggi Polizia penitenziaria) e il "Corpo forestale dello Stato" (tuttavia disciolto con il decreto legislativo n. 177 del 2016) - nonché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (l'ordinamento del personale del quale è disciplinato dal decreto legislativo n. 217 del 2005).

La ripartizione tra i diversi beneficiari dell'incremento di risorse così statuito, è determinata in un'apposita tabella allegata.

Risulta pertanto la seguente ripartizione:

- + 46.735.395 euro per la Polizia di Stato;
- + 29.209.622 euro per l'Arma dei Carabinieri;
- + 12.027.492 euro per la Guardia di finanza;
- + 7.903.780 euro per la Polizia di penitenziaria;
- + 4.123.711 euro per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'incremento delle risorse è previsto in deroga al 'tetto' posto per la remunerazione del trattamento accessorio del personale (posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017).

Agli oneri finanziari si provvede mediante la copertura prevista dall'**articolo 10** del presente decreto-legge (v. *infra*).

Si segnala che l'articolo 10 del decreto-legge n. 133 del 2023 (come convertito dalla legge n. 176 del 2023) ha disposto un **incremento** per l'**anno 2023** delle risorse destinate al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario:

- del personale delle Forze di polizia, per un importo complessivo di 100 milioni di euro, di cui: 5,7 milioni per la Polizia di Stato; 5,7 milioni per l'Arma dei

Carabinieri; 2,85 milioni per il Corpo della Guardia di finanza; 0,75 milioni per la Polizia penitenziaria (comma 1 del citato art. 10);

- del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un importo di 2,147 milioni di euro (comma 1-*bis* del medesimo art. 10).

Articolo 5

(Misure urgenti in materia di Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato)

L'articolo 5, comma 1, incrementa, per il 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, il Fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010. Il predetto incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. La finalità è quella di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, per l'a.s. 2024/2025. Il comma 2 dispone in relazione agli oneri, pari a 3 milioni di euro per il 2024, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento in esame.

Come sopra segnalato, il comma 1, incrementa, per il 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, il Fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010. Il predetto incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. La finalità è quella di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, per l'a.s. 2024/2025.

La retribuzione di posizione costituisce una delle componenti del trattamento economico dei dirigenti scolastici, che si affianca allo stipendio tabellare e alla retribuzione di risultato. In particolare, la retribuzione di posizione, così come anche quella di risultato, sono poste a carico del Fondo unico nazionale (FUN), costituito ai sensi dell'art. 25 del [CCNL 15 luglio 2010 relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007](#) e disciplinato, da ultimo, [dall'articolo 41 del CCNL 8 luglio 2019 — Area istruzione e ricerca, sezione Dirigenti scolastici — per il triennio 2016/2018](#).

Il richiamato Fondo - ai sensi dell'art. 25, comma 3, del CCNL del 2010 - è ripartito dal Ministero dell'istruzione, con cadenza annuale (entro il 31 luglio), tra gli Uffici scolastici regionali in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici.

Alla retribuzione di posizione ed ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate è destinato non più dell'85 per cento delle risorse complessive del relativo fondo unico nazionale⁵⁸. La retribuzione di posizione è definita entro i seguenti valori annui lordi da corrispondere in tredici mensilità: da un minimo di € 12.565,11, coincidente con la retribuzione di posizione parte fissa, come rideterminata dal medesimo CCNL del 2019 (ai sensi dell'art. 42, comma 4), fino ad un massimo di € 46.134,81. Ai sensi della disciplina dettata in precedenza dal CCNL del 2010 (articolo 26), la retribuzione di posizione era definita, per

ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85 per cento delle risorse complessive del Fondo. Per tale ragione negli ultimi anni, come si dirà più approfonditamente oltre, si è reso necessario integrare tale fondo in presenza di nuove immissioni in ruolo, al fine di non incidere negativamente sul trattamento economico dei dirigenti in servizio.

Inoltre, in sede di contrattazione integrativa regionale sono definiti i criteri per la determinazione della parte variabile della retribuzione di posizione tenendo conto di determinati criteri generali (definiti dall'art. 6 del medesimo CCNL del 2010), che possono essere integrati a livello regionale.

In particolare, ai sensi dell'articolo 6, ai fini dell'articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità, cui è correlata la retribuzione di posizione, si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche: a) criteri attinenti alla dimensione (numero alunni, numero docenti, numero ATA); b) criteri attinenti alla complessità (pluralità di gradi scolastici, di indirizzi); c) criteri attinenti al contesto territoriale (zone di particolare disagio sociale o territoriale).

Tali criteri generali si fondano sui dati obiettivi del sistema informativo del Ministero dell'istruzione.

L'entità della retribuzione di posizione spettante a ciascun dirigente dipende dunque da tre fattori: i) dall'ammontare complessivo del Fondo; ii) dalla platea dei beneficiari, consistente nel numero di dirigenti in servizio (pertanto, a parità di dotazione del Fondo, ad un incremento del numero di dirigenti in ruolo consegue una riduzione *pro capite* di tale retribuzione); iii) dai richiamati indicatori di complessità previsti dal CCNL, eventualmente integrati sulla base di specificità regionali.

Il citato CCNL del 2019 stabilisce (con il combinato disposto dell'art.42, commi 1 e 5, e dell'art. 5, comma 3, lett. b)) che la retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici (ed AFAM) è definita sulla base della graduazione delle posizioni dirigenziali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del CCNL 15/7/2010 e che tale graduazione è effettuata a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2019-2020, con conseguente disapplicazione, da tale data, dell'art. 26 del CCNL del 2010.

Si ricorda quindi che l'articolo 1, comma 339, della legge di bilancio per il 2022, dispone che il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, "di cui all'art. 4 del C.C.N.L. dell'Area

V della dirigenza, relativo al biennio economico 2008-2009, siglato il 15 luglio 2010", è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato, specificando che tali risorse sono destinate esclusivamente alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici (con conseguente esclusione della retribuzione di risultato).

Nello specifico, il citato articolo 4 del CCNL per il biennio economico 2008-2009 dispone a sua volta che il predetto fondo è costituito e continua ad essere finanziato secondo quanto disposto dal sopracitato art. 25 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007. Fra gli elementi di novità rispetto al precedente contratto, si segnala l'ulteriore incremento, pari a € 6.073.602,00 (al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) a decorrere dal 1° gennaio 2009, disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, da destinare al concorso al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione (con riferimento alla parte fissa) e, per la parte residua, alla retribuzione di risultato.

Al riguardo, la retribuzione di posizione è commisurata, ai sensi del richiamato articolo 6 del CCNL per il quadriennio normativo 2006/2009 e il primo biennio economico 2006-2007 (richiamato anche dal CCNL del 2019) del proprio agli indicatori di complessità nella gestione delle scuole.

L'articolo 1, comma 340, della legge di bilancio per il 2022, dispone un ulteriore incremento del FUN, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2022 e pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, da considerare al lordo degli oneri a carico dello Stato, da destinare alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 341, della legge di bilancio per il 2022, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 continuano ad operare le contrattazioni integrative regionali sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sulla base delle risorse disponibili nel citato FUN ripartite, a livello regionale, dal Ministero (in applicazione del citato art. 25 del CCNL sottoscritto nel 2010). Il contratto integrativo regionale, si ricorda, ha come oggetto la determinazione e destinazione del fondo regionale per la retribuzione di posizione e di risultato ai dirigenti scolastici operanti presso la regione interessata. Tale riparto è effettuato dall'Ufficio scolastico regionale di ciascuna regione sulla base della quota del fondo ad essa assegnata nell'ambito del riparto nazionale.

Il richiamato articolo 42 del [C.C.N.L. 8 luglio 2019, relativo al personale dell'area istruzione e ricerca— sezione dirigenza scolastica - triennio 2016-2018](#) disciplina la retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici ed AFAM. Esso stabilisce, per quanto qui interessa: i) (al comma 1) che tale retribuzione è definita, per tutte le posizioni dirigenziali, ivi comprese quelle prive di titolare, sulla base della graduazione delle stesse effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b); ii) (al comma 5) che tale previsione si applichi a partire dall'a.s. 2019/2020, con conseguente disapplicazione di quanto disposto all'articolo 26 del CCNL del 15 luglio 2010.

Successivamente, l'articolo 1, comma 332, della legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023) ha incrementato il FUN, di cui all'articolo 4 del [CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010](#), di 700.000 euro per il 2024 e di 3 mln di euro annui a decorrere dal 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato, al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. I predetti importi sono stati destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

Infine, l'articolo 30 del [CCNL Area dirigenziale Istruzione e ricerca, triennio 2019-2021](#), sottoscritto il 7 agosto 2024, incrementa il fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 41 del CCNL 8 luglio 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2021, di euro 8.562.966 annui, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Le predette risorse concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definiti ai sensi dell'art. 28 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed AFAM), comma 4³, e, per la parte residua, sono destinati a retribuzione di risultato. Il FUN

³ La disposizione citata prevede che il valore della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti scolastici ed AFAM, con relativi oneri a carico del Fondo di cui all'art. 30 (Fondo per il finanziamento

è altresì incrementato: degli importi previsti da specifiche disposizioni di legge che destinino o abbiano destinato risorse al suddetto fondo, per le finalità, con le decorrenze o per le annualità indicate dalle stesse disposizioni; di un importo annuale non superiore a 1,59 milioni di Euro lordo oneri riflessi in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge di bilancio 2021 (L. n. 234/2021) che va ad incrementare la componente variabile.

Si rammenta al riguardo che i commi 604 e 606 hanno previsto un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici (ivi compresi i dirigenti) rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al [dossier n. 474/4 - Volume III del 25 gennaio 2022](#), pp. 1089-91.

Il **comma 2** dispone in relazione agli oneri, pari a 3 milioni di euro per il 2024, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia).

della retribuzione di posizione e di risultato), è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2021, di € 60,00 mensili lordi per 13 mensilità.

Articolo 6, commi 1 e 2
(Disposizioni in materia di PNRR)

L'articolo 6 (commi 1 e 2) prevede disposizioni in materia di **programmazione dei pagamenti per le pubbliche amministrazioni, ai fini del raggiungimento della milestone MIC1-72-bis del PNRR**, relativa alla **riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie**. Si stabilisce l'obbligo di **adottare un piano annuale dei flussi di cassa** contenente un **cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi** al fine di evitare ritardi e la creazione di situazioni debitorie. Ai preposti **organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile** è demandata la **verifica dell'effettiva predisposizione dei piani**.

L'articolo 6 al comma 1 dispone che **tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001** adottino **entro il 28 febbraio** di ogni annualità un **piano annuale dei flussi di cassa** contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Tale misura è volta a potenziare le procedure già messe in atto **per il raggiungimento della milestone MIC1-72-bis del PNRR** (introdotta in occasione della revisione del medesimo Piano a dicembre 2023) relativa alla **riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie** a livello centrale e locale.

Il piano deve essere redatto **sulla base di modelli resi disponibili sul sito istituzionale** del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Si ricorda che, come riportato nelle **circolari della Ragioneria dello Stato n. 15 del 5 aprile 2024 e n. 25 del 15 maggio 2024**, la predisposizione del piano annuale dei flussi di cassa da parte delle pubbliche amministrazioni è volta a garantire il **rispetto dei termini di pagamento** e a **prevenire la creazione di situazioni debitorie**, ai sensi di quanto previsto in materia per le pubbliche amministrazioni dall'articolo 9, decreto-legge n. 78 del 2009, per le Regioni dall'articolo 56, comma 6, decreto legislativo n.118 del 2011 e per gli enti locali dall'articolo 183, comma 8, del TUEL.

Viene sottolineato in particolare come sia rilevante una modulazione del fabbisogno di cassa all'effettività della spesa che tenga conto di tutti i pagamenti previsti, al fine di evitare inefficienze nei pagamenti nonché maggiori oneri a valere sui saldi di finanza pubblica.

Si prevede che i preposti organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile procedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla **verifica dell'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di programmi dei pagamenti** e la compatibilità di questi con gli stanziamenti in bilancio e le regole di contabilità e finanza pubblica.

• **PNRR. Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie**

La **Riforma 1.11**, come modificata nel PNRR approvato dal Consiglio dell'UE l'8 dicembre 2023, prevede l'adozione, a partire dal 2024, di **un pacchetto strutturale di azioni sia a livello centrale che locale**, comprensive dell'entrata in vigore della legislazione.

Questa riforma è finalizzata a garantire che **entro il primo trimestre 2025 le amministrazioni pubbliche** a livello centrale, regionale e locale locali riducano i **tempi di pagamento entro i 30 giorni** e **le autorità sanitarie** regionali perseguano la medesima finalità con un limite massimo per il pagamento di **60 giorni**.

Per dare agli obiettivi conseguiti un assetto strutturale la riforma mira, inoltre, a garantire che nel 2026 le amministrazioni pubbliche a livello centrale, regionale e locale continuino a pagare nel limite di 30 giorni e le autorità sanitarie regionali entro 60 giorni.

Il traguardo fissato al 31 marzo 2024 (M1C1-72-bis) prevede l'entrata in vigore di **provvedimenti legislativi** nonché l'adozione di **azioni specifiche** al fine di:

- chiarire l'ambito di applicazione delle transazioni commerciali e non commerciali in linea con la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
- chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva sui ritardi di pagamento relativo alle transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni;
- garantire che le autorità locali e regionali ricevano dal livello centrale i fondi per saldare in tempo utile le loro fatture;
- **imporre alle pubbliche autorità di adottare piani annuali dei flussi di cassa atti a garantire il rispetto dei termini legali di pagamento;**
- previsione/potenziamento delle capacità di audit interno e di controllo dei Ministeri e delle regioni per monitorare la situazione delle fatture non pagate nei tempi previsti.

Sono richieste, in aggiunta, le seguenti **azioni specifiche a livello centrale**:

- interventi affinché i ministeri e le amministrazioni centrali identificati dalle autorità italiane entro la fine del 2023 come pagatori strutturalmente in ritardo paghino individualmente entro il termine di 30 giorni;
- pubblicazione da parte dei Ministeri dei rispettivi stock di arretrati aggiornati trimestralmente;
- potenziamento delle *task force* esistenti e creazione di *task force* laddove non siano state ancora attivate;
- attivazione automatica più celere delle *task force* nel caso di ritardi di pagamento strutturali.

A livello locale sono contemplate come misure specifiche:

- interventi affinché le amministrazioni locali identificate dalle autorità italiane entro la fine del 2023 come pagatori strutturalmente in ritardo paghino entro il termine di 30 giorni;
- pubblicazione da parte di dette autorità dei rispettivi stock di arretrati aggiornati trimestralmente.

Per quanto concerne l'attuazione delle suddette misure l'**articolo 40 del decreto-legge n. 19 del 2024 ha previsto diverse disposizioni volte a ridurre i tempi di pagamento**

da parte delle PA. In particolare: la riduzione del termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all'Amministrazione pubblica destinataria da 60 giorni a 30 giorni al fine di assicurare che le autorità locali e regionali ricevano dal livello centrale i fondi per saldare in tempo utile le loro fatture (comma 2), la comunicazione mediante la Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) per ogni singola pubblica amministrazione dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati (comma 3), la disciplina dei Piani degli interventi necessari per il superamento dei ritardi per i Ministeri e i Comuni con popolazione superiore a 60 mila abitanti (commi 4-7), l'istituzione del Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento (comma 8), l'estensione dell'applicazione delle disposizioni per assicurare il superamento dei ritardi, in quanto compatibili, anche alle Province e alle Città metropolitane (comma 9).

Inoltre, **la Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 15 del 5 aprile 2024, ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni profili applicativi** della normativa vigente in materia di riduzione dei tempi di pagamento, tra cui **indicazioni relative all'adozione di piani annuali dei flussi di cassa** da parte delle pubbliche amministrazioni atti a garantire il rispetto dei termini legali di pagamento. Con la **circolare n. 17 del 9 aprile 2024** ha effettuato una **ricognizione degli strumenti a disposizione** degli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti. Con la circolare **n. 25 del 15 maggio 2024** ha fornito **indicazioni** agli enti e agli organismi pubblici vigilati ai fini della **corretta applicazione della disciplina vigente** in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche.

Il **comma 2** dispone che la predisposizione del **piano annuale dei flussi di cassa** di cui al comma 1 **sia verificata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa.**

Articolo 6, commi 3-8

(Disposizioni in materia di PNRR – anticipazioni di liquidità; invarianza finanziaria)

I **commi 3-7** recano alcune disposizioni che definiscono le **procedure** attraverso cui il **Ministero dell'economia** concede le **anticipazioni di liquidità di cassa** richieste dalle Amministrazioni, affinché esse possano **erogare tali anticipazioni** ai **sogetti attuatori** degli interventi.

In particolare, il **comma 3** dispone che il MEF debba anticipare tali somme relative a interventi PNRR alle Amministrazioni centrali richiedenti **entro 15 giorni** dalla **ricezione** della richiesta formulata attraverso il sistema ReGis, **avvalendosi** delle risorse del Fondo *Next generation Eu - Italia*.

Il **comma 4** autorizza il MEF a concedere **anticipazioni di cassa** alle Amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui loro capitoli di bilancio relativi ai *progetti in essere*, avvalendosi del conto corrente di tesoreria relativo ai **contributi PNRR a fondo perduto**. Ai sensi del **comma 5**, tali somme devono essere reintegrate l'anno successivo a valere sul bilancio dello Stato.

Il **comma 6** dispone che le **provviste di liquidità** di cui ai commi 3 e 4 possano essere attivate anche **prima** che i **sogetti attuatori** stessi abbiano fatto **richiesta** di **anticipazioni** di liquidità. Il **comma 7** dispone che un **decreto ministeriale** MEF possa introdurre un'**eventuale ulteriore disciplina** della procedura di gestione di tali risorse per le finalità di erogazione delle anticipazioni. Ai sensi del **comma 8**, dall'attuazione delle procedure recate dall'articolo 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I soggetti attuatori di interventi PNRR hanno segnalato difficoltà nell'attuazione e conclusione degli interventi, dovute alla carenza di liquidità necessaria; di conseguenza, sono state introdotte molteplici disposizioni normative per disciplinare le **anticipazioni di liquidità** da parte delle Amministrazioni. In particolare, da ultimo, l'**articolo 18-quinquies** del [decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113](#) - citato dalla norma in esame - ha previsto che le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria, provvedano al trasferimento ai soggetti attuatori delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del **90 per cento** del costo dell'intervento limitatamente alla parte a carico del PNRR, **entro il termine di 30 giorni** dal ricevimento della richiesta di trasferimento.

Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, nei termini previsti dall'articolo 18-quinquies, i **commi 3-7** recano alcune disposizioni che **definiscono** delle apposite **procedure**.

In particolare, il **comma 3** dispone che il **Ministero dell'economia e delle finanze** provveda ad **anticipare alle Amministrazioni centrali** titolari di misure PNRR le somme richieste **entro 15 giorni** dalla data di ricezione della richiesta formulata da tali Amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGis. Tale disposizione ha lo scopo di **consentire** che le **Amministrazioni centrali**, ricevute tali anticipazioni dal MEF, **possano poi rispettare** il requisito di **fornire ai soggetti attuatori le anticipazioni** domandate, **entro 30 giorni** dalla data di ricezione della richiesta formulata dai soggetti attuatori.

Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua tali trasferimenti a carico delle risorse del Fondo *Next Generation EU* – Italia di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1049, della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#).

Si rammenta che in particolare il comma 1038 della citata legge istituisce due conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati “Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del *Next Generation Eu-Italia* - Contributi a fondo perduto” (n. 25091) e “Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del *Next Generation EU-Italia* - Contributi a titolo di prestito” (n. 25092) come indicato all'articolo 1 del decreto ministeriale MEF dell'[11 ottobre 2021](#).

Si ricorda altresì che sebbene tali **conti** abbiano amministrazione autonoma e costituiscano gestioni fuori bilancio – in ottemperanza a quanto disposto da detto comma 1038 – l'art. 1, comma 14, del [decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19](#) ha previsto la possibilità che le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, giacenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale ovvero sulle contabilità speciali attivate per l'attuazione del PNRR, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le ordinarie procedure di bilancio.

Come evidenziato dalla Relazione tecnica, il **comma 4** concerne le possibili **carenze di liquidità di cassa** sui capitoli di bilancio – iscritti nei singoli stati di previsione dei singoli Ministeri titolari di misure PNRR – che finanziano i cosiddetti “**progetti in essere**” del PNRR. Per quanto riguarda le anticipazioni chieste da tali amministrazioni centrali **limitatamente ai progetti in essere**, dunque, il **MEF** è autorizzato ad erogare le **anticipazioni** richieste attingendo solamente al conto corrente di tesoreria denominato “Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del *Next Generation Eu-Italia* - Contributi a fondo perduto” (n. 25091). Il **comma 5** dispone il successivo reintegro di tali anticipazioni destinate a progetti in essere; esso deve avvenire entro l'anno successivo a quello di anticipazione e con risorse a valere sul bilancio dello Stato, in quanto tali progetti in essere sono finanziati a valere su di esso.

Il **comma 6** garantisce la possibilità che le amministrazioni titolari di misure PNRR possano richiedere le anticipazioni a valere sui citati conti anche prima di aver ricevuto le singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori.

Si ricorda che l'articolo 11, comma 2 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 dispone “l'obbligo per l'amministrazione centrale di attestare, ai fini del riconoscimento dell'anticipazione di cui al primo periodo, l'avvio dell'operatività dell'intervento ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività”. Tuttavia, l'Amministrazione deve attestare l'avvio dell'operatività dell'intervento o quantomeno delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.

Il **comma 7** prevede la possibilità di introdurre un'**eventuale disciplina** attuativa della **gestione delle anticipazioni** di cui al comma 3 – dunque inerenti alle

anticipazioni da fornire ai soggetti attuatori di misure PNRR e non anche ai soggetti attuatori dei progetti in essere. Tale disciplina specifica potrà essere introdotta **attraverso un decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze.

Infine, il **comma 8** reca la clausola di invarianza finanziaria, con riferimento all'intero articolo 7.

• *Le anticipazioni di liquidità nel PNRR*

In tema di **anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti PNRR**, l'**articolo 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024** ha disposto che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie **fino al limite cumulativo del 90 per cento** del costo dell'intervento a carico del PNRR, **entro il termine di 30 giorni** dal ricevimento della richiesta di trasferimento. I soggetti attuatori richiedenti devono fornire la documentazione attestante: 1) l'ammontare delle spese effettuate; 2) i controlli di competenza effettuati; 3) le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR. Successivamente ai trasferimenti le Amministrazioni centrali effettuano i controlli sulla documentazione giustificativa entro l'erogazione del saldo. Si demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione della disciplina introdotta.

In precedenza, l'articolo 6 del decreto-legge n. 13 del 2023 ha disciplinato, in un primo momento, la richiesta di anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti PNRR, inclusi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste dagli stessi presentate, sentite le Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono. Per i soggetti attuatori le anticipazioni costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. A tal fine, i soggetti attuatori presentano una richiesta di anticipazione al Ministero dell'economia e delle finanze il quale, sentita l'Amministrazione titolare della misura su cui il progetto insiste, può disporre anticipazioni a valere sui fondi giacenti nel conto corrente di tesoreria centrale (*Next Generation Eu - Contributi a fondo perduto*), istituito ai sensi dell'art.1, comma 1038, della legge n. 178/2020. Con la [circolare n. 25 del 2023](#) la Ragioneria generale dello Stato ha definito le modalità operative per la richiesta di anticipazione mediante il sistema informatico ReGiS.

In seguito, al fine di potenziare lo strumento dell'anticipazione per far fronte alle esigenze di liquidità più volte manifestate dai soggetti attuatori, l'**articolo 11 del decreto-legge n. 19 del 2024** ha stabilito che la misura delle anticipazioni erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al **30 per cento** del contributo assegnato, nel limite della disponibilità di cassa esistente e ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. La norma ha inoltre specificato che tali anticipazioni debbono essere erogate **entro trenta giorni** dalla presentazione della richiesta. L'amministrazione centrale deve attestare, ai fini del riconoscimento dell'anticipazione, l'avvio dell'operatività dell'intervento ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività. Con la [circolare n. 21 del 2024](#) la Ragioneria generale dello Stato ha fornito le indicazioni per l'applicazione della disposizione sia a livello di misura che di singoli interventi.

Articolo 7

(Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 e del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13)

L'articolo 7, al comma 1, consente anche ai soggetti che negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 hanno dichiarato una **causa di esclusione dall'applicazione degli ISA** (indici sintetici di affidabilità fiscale) a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, ovvero **alla presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività**, di poter usufruire del **ravvedimento speciale** introdotto dall'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024. Il **comma 2** interviene sul decreto legislativo n. 13 del 2024, in materia di destinazione delle eventuali maggiori entrate da concordato preventivo biennale, prevedendo che le **eventuali maggiori entrate** derivanti dall'attuazione del regime di ravvedimento affluiscono nel **fondo per l'attuazione della delega fiscale** e siano prioritariamente destinate alla **riduzione delle aliquote IRPEF**.

In particolare, il **comma 1** interviene sulla **disciplina del regime di ravvedimento** per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale di cui all'articolo 2-*quater* del [decreto-legge n. 113 del 2024](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024.

Si ricorda preliminarmente che l'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024 consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare un **regime di ravvedimento che consiste nel versamento di un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive (comma 1). L'articolo indica il metodo di determinazione della base imponibile nonché delle aliquote delle imposte sostitutive (commi da 2 a 6). In particolare, per i suddetti contribuenti la base imponibile dell'imposta sui redditi è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento, mentre ai fini IRAP, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per ciascuna dell'annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento. L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando alla base imponibile così calcolata l'aliquota del 12,5 per cento, mentre l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando alla base imponibile così calcolata l'aliquota del 3,9 per cento.

L'articolo 2-*quater* specifica, inoltre, che l'imposta non può comunque essere inferiore a 1.000 euro (comma 7); specifica le modalità di versamento e alcune fattispecie specifiche di decadenza dal beneficio (commi da 8 a 12); indica il periodo di imposta di riferimento (comma 13); stabilisce delle proroghe per i termini di decadenza dell'accertamento (comma 14); rinvia a un provvedimento del

direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo (comma 15); reca la quantificazione degli oneri derivanti dal presente articolo e indica le fonti di copertura finanziaria (comma 16).

Il concordato preventivo biennale è introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 13 del 2024 all'esplicito scopo di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, il concordato preventivo biennale, destinato a contribuenti di minori dimensioni che siano titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato. L'articolo 7 chiarisce che il presupposto per l'applicazione del concordato preventivo biennale è una proposta formulata dall'Agenzia delle entrate avente a oggetto la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'articolo 9 individua le modalità di elaborazione e adesione alla proposta di concordato. La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta metodologia con riferimento a specifiche attività economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale. La metodologia è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (in attuazione di tale comma, si veda il [D.M. 14 giugno 2024](#) e il [D.M. 15 luglio 2024](#)).

Ai sensi del comma 2, ai fini dell'elaborazione della predetta proposta, l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1, ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le libertà dei contribuenti, nonché le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento. Ai sensi del comma 3, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.

Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo in esame aggiunge, alla lettera a), i commi da 6-*bis* e 6-*quater* e modifica, alla lettera b), il comma 10.

Il nuovo comma 6-*bis* dell'articolo 2-*quater* prevede che i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2-*quater* medesimo, con un ammontare di **ricavi** di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) – cioè i corrispettivi delle cessioni di azioni, strumenti finanziari simili alle azioni e delle obbligazioni, o **compensi** di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi

(TUIR - [D.P.R. n. 917 del 1986](#)), **fino a 5.164.569 euro** e che non determinano il reddito con criteri forfetari, **possono accedere al regime di ravvedimento** di cui al presente articolo nel caso in cui anche per una delle annualità comprese **tra il 2018 e il 2022**:

- a) hanno dichiarato una delle cause di **esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19**, introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148 del [decreto-legge n. 34 del 2020](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

Si valuti l'opportunità di specificare a quali decreti attuativi si faccia riferimento.

L'articolo 148 introduce alcune modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 volte a valorizzare l'utilizzo delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria per evitare l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi per il contribuente.

La disposizione sposta inoltre i termini per l'approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile.

La norma fornisce poi nuove indicazioni all'Agenzia delle entrate e al Corpo della guardia di finanza utilizzabili per la definizione delle specifiche strategie di controllo dell'affidabilità fiscale del contribuente

Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale – ISA, introdotti dal decreto-legge n. 50 del 2017, hanno sostituito gli studi di settore e i parametri e riguardano i contribuenti che esercitano attività di impresa, arti o professionisti.

Si tratta di un insieme indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale l'Amministrazione verifica la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Essi consentono agli operatori economici di valutare la propria posizione e verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10.

La normativa vigente collega a **imprese e lavoratori autonomi** qualificati come "affidabili" alcune disposizioni premiali, con particolare riferimento all'esclusione da alcuni controlli fiscali e alla riduzione dei termini per gli accertamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Per una panoramica più completa dell'istituto si rinvia alla [guida](#) dell'Agenzia delle entrate.

Il **decreto legislativo n. 1 del 2024 (A.G. 93)** emanato in attuazione della delega fiscale, effettua una complessiva revisione degli ISA. In primo luogo, prevede che l'attività di revisione degli Isa tenga conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici, con lo scopo rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco. Sono semplificate le modalità di compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Isa; l'Agenzia deve rendere disponibili ai contribuenti, o ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso

(acquisiti direttamente o da terzi) riferibili allo stesso contribuente per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa. Gli elementi e le informazioni da fornire saranno individuati in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Infine si dispone che l'Agenzia renda disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati entro il mese di aprile nel 2024 come prima sperimentazione. Sono infine elevate le soglie rilevanti per l'apposizione del visto di conformità.

- b) ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una **condizione di non normale svolgimento dell'attività** di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lett. a), del [decreto-legge n. 50 del 2017](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017.

Ai sensi del menzionato articolo 85, comma 1, del TUIR, sono considerati **ricavi**:

- a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari simili alle azioni, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
- g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
- h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

Il menzionato articolo 54, comma 1, del TUIR definisce il **reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni** quale quello costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Si valuti l'opportunità di modificare il riferimento ai "compensi" di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR alla luce della sostituzione di tale articolo

prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) dello [schema di decreto legislativo n. 218](#), attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti.

Il nuovo comma 6-ter dell'articolo 2-*quater* dispone che, per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a) (dichiarazione di cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19) e b) (dichiarazione di sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

- a) la **base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali** è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
- b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera a), l'**aliquota** del 12,5%;
- c) la **base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive** è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
- d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera c), l'**aliquota** del 3,9%.

Il nuovo comma 6-*quater* dell'articolo 2-*quater* prevede che le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma precedente, sono **diminuite del 30%**.

Inoltre, al comma 10 dell'articolo 2-*quater* si specifica che nel caso di dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 6-bis, il contribuente **perde il beneficio di esclusione dalla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo da parte dell'Agenzia delle entrate** per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 concesso dal comma 10 ai soggetti aderenti al regime di ravvedimento.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 40, comma 3, del [decreto legislativo n. 13 del 2024](#), il quale prevede che le **maggiori entrate erariali**, per il biennio 2024-2025, derivanti dall'attuazione del regime del concordato preventivo biennale affluiscono al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, e nella misura determinata sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia delle entrate sono destinate, anche mediante riassegnazione, al fondo per l'attuazione della delega fiscale.

Con la modifica apportata dal comma 2 in esame, si aggiunge che affluiscono al medesimo capitolo anche le eventuali maggiori entrate derivanti **dall'attuazione dell'articolo 2-quater** del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024.

Inoltre, si specifica che tali risorse, nella misura determinata sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia delle entrate sono destinate, anche mediante riassegnazione, al **fondo per l'attuazione della delega fiscale** per essere prioritariamente destinate alla **riduzione delle aliquote** dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 11, comma 1, del TUIR.

Articolo 8 *(Modifiche al credito d'imposta ZES)*

L'**articolo 8** modifica la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica prevedendo la possibilità di indicare **ulteriori investimenti realizzati** nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, **rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata** ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina (lettera a)); prevedendo che gli **investimenti da considerare** ai fini del calcolo dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella comunicazione integrativa così come disciplinata dalla lettera precedente (lettera b)); disponendo che le **eventuali risorse residue** dopo il riconoscimento del credito di imposta siano destinate agli investimenti comunicati nell'ambito della comunicazione prevista dalla citata lettera a), della disposizione in esame (lettera c)).

L'**articolo 16** del [decreto-legge n. 124 del 2023](#) ha introdotto, per l'anno 2024, il **credito di imposta per investimenti nella ZES unica**, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei **beni strumentali** indicati nel comma 2 del medesimo articolo, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni **Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise**. Il comma 3 dell'articolo 16 individua i **settori esclusi** dall'agevolazione, il comma 4 indica i **criteri di determinazione della misura del contributo**, il quale è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Il comma 5 specifica la base giuridica europea per la compatibilità della misura e il comma 6 stabilisce che il credito di imposta per investimenti nella ZES unica è riconosciuto nel **limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024**. Gli importi sono versati alla **contabilità speciale n. 1778** intestata all'Agenzia delle entrate. Il comma rinvia quindi a un **decreto** del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle **modalità di accesso al beneficio**, nonché i **criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli**, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo (si veda il [decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024](#)). La suddetta autorizzazione di spesa è stata successivamente rideterminata dall'articolo 1, commi 8 e 9, del [decreto-legge n. 63 del 2024](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2024.

L'articolo 1 del [decreto-legge n. 113 del 2024](#) ha **integrato le modalità per l'erogazione del contributo sotto forma di credito di imposta per la realizzazione di investimenti nella ZES unica** (comma 1). In particolare, il comma 1 di tale articolo dispone che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la **comunicazione** di cui all'articolo 5,

comma 1, del [decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024](#), inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una **comunicazione integrativa** attestante **l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti** indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.

L’articolo inoltre stabilisce una procedura di calcolo dell’ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del limite di spesa e prevedendo la possibilità che l’autorizzazione di spesa sia incrementata nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l’anno 2024 (comma 2). I versamenti all’entrata possono essere disposti direttamente alla contabilità speciale n. 1778 intestata all’Agenzia delle entrate (comma 3). L’articolo ha inoltre integrato i contenuti del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 2 (comma 4) e disciplinato l’ipotesi in cui il credito di imposta riconosciuto alle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise ed alle zone assistite della regione Abruzzo con il provvedimento di cui ai commi 2 e 4 sia inferiore a quello massimo riconoscibile (comma 5). L’articolo è infine intervenuto sulla disciplina del registro per le tecnologie del fotovoltaico prevedendo che, sia gli impianti fotovoltaici, sia le relative celle, devono essere prodotte negli Stati membri dell’UE (comma 6).

Per una illustrazione dettagliata di tale articolo, si rinvia al [Dossier](#) curato dai Servizi studi della Camera e del Senato.

Nel dettaglio, **l’articolo 8 in esame** modifica la disciplina del credito di imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 1, del [decreto-legge n. 113 del 2024](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024 prevedendo che mediante la comunicazione integrativa di cui al primo periodo del comma 1, possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, **ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione**, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria di cui al secondo periodo.

Sono di conseguenza modificati i riferimenti al comma 1 presenti nel comma 2 cosicché gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella comunicazione integrativa così come disciplinata dall’articolo in esame.

L’articolo in esame, inoltre, aggiunge al medesimo articolo 1 il comma 3-*bis* ai sensi del quale, qualora il **credito di imposta fruibile**, come determinato ai sensi del comma 2, **risulti pari al limite massimo** di cui all’articolo 16, comma 1, del [decreto-legge n. 124 del 2023](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023 (pari a **1.800 milioni di euro per l’anno 2024**), con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 2 è determinato **l’ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario** in

relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati di cui al terzo periodo del comma 1.

La **percentuale di credito di imposta fruibile** da ciascun beneficiario è determinata, fermo restando il limite di cui al citato articolo 16, comma 1, rapportando l'importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito dell'applicazione della procedura prevista dal comma 2, all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 1, terzo periodo, del presente articolo.

Nella relazione tecnica, il Governo asserisce che, poiché il riconoscimento del credito di imposta è contenuto entro il limite massimo delle risorse autorizzate a legislazione vigente e nei limiti del beneficio riconoscibile ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, alle norme in esame non si ascrivono effetti peggiorativi sulla finanza pubblica.

Testo a fronte delle modifiche apportate dall'articolo in esame

Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 8 del D.L. n. 155/2024
Art. 1 <i>(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica)</i>	Art. 1 <i>(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica)</i>
1. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. La comunicazione integrativa di cui al primo periodo, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dall'articolo 7, comma 14, del predetto decreto ministeriale. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente	1. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. La comunicazione integrativa di cui al primo periodo, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dall'articolo 7, comma 14, del predetto decreto ministeriale. Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, mediante la

Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 8 del D.L. n. 155/2024
realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale.	comunicazione integrativa di cui al primo periodo, possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria di cui al secondo periodo.
2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 1, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.	2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 1, primo e secondo periodo , moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.
(...)	(...)
	3-bis. Qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2, risulti pari al limite massimo di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2 è determinato l'ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati di cui al terzo periodo del comma 1. Detta percentuale è determinata, fermo restando il limite di cui al citato articolo 16, comma 1, rapportando l'importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito dell'applicazione della procedura prevista

Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 8 del D.L. n. 155/2024
	dal comma 2, all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 1, terzo periodo, del presente articolo.

Articolo 9 *(Somme da riconoscere alle autonomie territoriali)*

L'**articolo 9, comma 1**, riconosce alla **Regione siciliana** un contributo di circa 74,4 milioni di euro, per il solo 2024, a titolo di **ristoro delle minori entrate** conseguenti la **riforma fiscale** attuata con il D.Lgs. n. 216 del 2023; l'erogazione del contributo è condizionata alla sottoscrizione di un accordo Stato-Regione.

Il **comma 2** attribuisce alla **Provincia autonoma di Trento** la somma di circa 5,4 milioni di euro, nell'anno 2024, a titolo di restituzione del maggior gettito della **tassa automobilistica** riservato allo Stato.

Il **comma 3** provvede alla copertura finanziaria rinviando a quanto disposto all'articolo 10 del decreto-legge in esame.

Ristoro delle minori entrate per la Regione siciliana, a seguito della riforma dell'IRPEF

L'**articolo 9, comma 1**, riconosce alla **Regione siciliana** un contributo pari a **74.418.720 euro per l'anno 2024** in relazione alle **minori entrate** conseguenti la revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali, attuata con gli articoli 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 216 del 2023.

La norma specifica che l'attribuzione del contributo è subordinato alla conclusione dell'accordo bilaterale tra Stato e Regione, che presumibilmente è in corso di definizione.

La Regione siciliana, al pari delle altre regioni a statuto speciale e province autonome, riceve una **quota del gettito dell'IRPEF** riferita al proprio territorio. Nello specifico, alla regione Sicilia spettano **7,1 decimi**. La suddetta entrata, insieme alle quote di altri tributi erariali come determinati dalla norma di attuazione dello statuto speciale che disciplina la finanza regionale (d.P.R. n. 1074 del 1965), costituisce il finanziamento ordinario delle funzioni attribuite alla regione stessa.

Sul sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome si ricorda che ogni statuto o norma di attuazione elenca le imposte erariali delle quali una quota percentuale è attribuita alla regione, le aliquote eventualmente differenziate per ciascun tipo di imposta, la base di computo, le modalità di attribuzione. La regione fa fronte al finanziamento delle funzioni ad essa attribuite con il complesso delle entrate così stabilite.

Per quanto concerne l'IRPEF, in particolare, l'art. 2 (comma 1, lett. a)), del d.P.R. n. 1074 del 1965 (come modificato dal D.Lgs. n. 251 del 2016) stabilisce che alla regione Sicilia sono attribuiti (dal 2018) i 7,1 decimi dell'Irpef afferente all'ambito regionale; in essa è compresa anche quella affluita (in attuazione di disposizioni legislative o amministrative) ad uffici situati fuori del territorio della Regione.

La norma specifica che la quota spettante alla Regione è costituita:

1) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, presentate dai contribuenti con domicilio fiscale nel territorio regionale;

2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

3) dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale.

La quantificazione del gettito Irpef spettante alla Regione, nonché le modalità di attribuzione dello stesso sono state disciplinate, come richiesto dalla citata norma di attuazione (art. 2, comma 2) con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 settembre 2017, recante Modalità di attribuzione alla Regione Siciliana della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le altre regioni a statuto speciale e province autonome hanno ricevuto analogo contributo con la **legge di bilancio 2024**, in recepimento dell'accordo del 7 dicembre 2023 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni **Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna** e le **Province autonome di Trento e di Bolzano**.

La legge n. 213 del 2024, comma 450, riconosce alle predette autonomie speciali, **per il solo esercizio 2024**, un contributo complessivo di 105,5 milioni di euro in relazione agli effetti finanziari (consistenti in minori entrate) conseguenti alla revisione della disciplina dell'IRPEF e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi. Il contributo è ripartito come indicato nella tabella inserita nel citato comma 450. Si rammenta che, per ciascuna autonomia, la quota del gettito dell'Irpef riferita al proprio

RISTORO STATO	euro
Valle d'Aosta	5.027.679,92
Provincia Autonoma Bolzano	20.971.313,54
Provincia Autonoma Trento	19.476.597,89
Friuli-Venezia Giulia	29.169.602,42
Sardegna	30.936.084,55
TOTALE	105.581.278,32

territorio è la seguente:

- alla regione Valle d'Aosta è attribuito l'intero gettito (legge n. 690 del 1981, art. 2);
- alle Province autonome di Trento e di Bolzano i 9 decimi del relativo gettito (d.P.R. n. 670 del 1972, art. 75);
- alla regione Friuli-Venezia Giulia i 5,91 decimi (legge cost. n. 1 del 1963, art. 49);
- alla regione Sardegna, i 5,91 decimi (legge cost. n. 3 del 1948, art. 8).

Le **modifiche alla disciplina dell'IRPEF** apportate dal D.Lgs. n. 216 del 2023 in attuazione della delega fiscale, incidono dunque sulle entrate ordinarie delle regioni a statuto speciale e, per tale motivo, devono essere compensate.

In merito alla **riforma fiscale**, si ricorda che il Decreto legislativo n. 216 del 2023, mira ad attuare le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n. 111 del 2023, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF) e la graduale riduzione della relativa imposta, nonché rivedere e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e

fruizione degli stessi. Nello specifico gli articoli cui fa riferimento l'articolo 9, comma 1 in esame, dispongono quanto segue.

L'articolo 1, per l'anno 2024, indica le nuove aliquote e i nuovi scaglioni di reddito da impiegare per il calcolo dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche; dispone l'innalzamento a 1.955 euro della detrazione prevista per i redditi di lavoro dipendente – esclusi i redditi di pensione - e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; modifica il requisito per la corresponsione della somma a titolo di trattamento integrativo; stabilisce che, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

L'articolo 2, per l'anno 2024, diminuisce di un importo pari a 260 euro, ai fini dell'IRPEF, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante in relazione a taluni oneri.

L'articolo 3, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF, differisce al 15 aprile 2024 il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024; differisce al 15 maggio 2024 il termine entro cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF prevista ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del MEF; prevede, al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'IRPEF con i nuovi scaglioni dell'IRPEF, che i comuni per l'anno 2024, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, modificano, con propria delibera, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF; stabilisce che, in talune circostanze, per l'anno 2024 l'addizionale comunale si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF; a tal fine trova applicazione la prima, la terza e la quarta aliquota vigenti nel comune nell'anno 2023, con l'eliminazione della seconda aliquota.

Restituzione alla Provincia autonoma di Trento del maggior gettito della tassa automobilistica

L'articolo 9, comma 2, attribuisce alla Provincia autonoma di Trento, nel 2024, la somma di **5.491.000 euro**, relativo al maggior gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per l'anno 2013, in attuazione della sentenza del Tar del Lazio n. 9188 del 10 maggio 2023.

La citata sentenza accoglie il ricorso della Provincia autonoma di Trento avverso il decreto del direttore generale delle finanze 8 maggio 2023 con il quale sono state determinate le somme del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi della legge n. 296 del 2007, art. 1, commi 321 e 322, per il 2013; il decreto, per la parte che riguarda la Provincia autonoma di Trento viene annullato in quanto lo Stato non ha competenza normativa in merito alla tassa automobilistica, che è tributo proprio della Provincia autonoma.

Le norme che riservano allo Stato il maggior gettito della tassa automobilistica **non si applicano alla Provincia autonoma di Trento** in quanto, ai sensi dell'art. 73, comma 1, dello statuto (d.P.R. n. 670 del 1972) la **tassa automobilistica è un tributo proprio**, istituito e disciplinato con l'art. 4 della legge provinciale n. 10 del 1998.

L'articolo 73 dello Statuto stabilisce che la regione [Trentino-Alto Adige] e le province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza. In seguito, con le modifiche apportate con la legge n. 191 del 2009 (a seguito dell'accordo sottoscritto con il Governo in data 30 novembre 2009 che attua una revisione dell'ordinamento finanziario) viene esplicitato che le **tasse automobilistiche** istituite con legge provinciale **costituiscono tributi propri**.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 118 del 2017 sottolinea come, a seguito della riforma del 2009, "la tassa automobilistica provinciale è un tributo proprio in senso stretto della Provincia autonoma"; viene in sostanza superata la precedente definizione di 'tributo proprio derivato'. Per tale motivo, ribadito ancora dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 107 del 2021, lo Stato non ha competenza nel dettare norme che disciplinino tale tributo neanche in senso favorevole alla Provincia.

Quanto alla **riserva all'erario del maggior gettito della tassa automobilistica**, le citate norme della legge n. 296 del 2007 (art. 1, commi 321 e 322) hanno introdotto, a decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, un incremento della tassa automobilistica, il cui gettito è destinato alle regioni, e disposto che il maggior gettito derivante dall'incremento fosse riservato allo Stato, con conseguente riduzione dei trasferimenti alle regioni di importo pari all'incremento di gettito; l'attuazione della norma è demandata a decreti ministeriali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Con il decreto legge n. 162 del 2019 (convertito dalla L. 8 del 2020) è stato escluso il taglio dei trasferimenti per gli anni dal 2023 al 2033. Si segnala infine che con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 marzo 2023 sono state definite le maggiori entrate da destinare allo Stato per ciascun anno dal 2016 al 2022; per ciascuna regione a statuto ordinario e per la regione Valle d'Aosta sono indicate le quote spettanti all'erario che ciascun ente è tenuto a versare in apposito capitolo del bilancio dello Stato.

• **Spettanza del gettito della tassa automobilistica**

Le **regioni a statuto ordinario** sono **titolari del gettito della tassa** automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 504/1992, articoli 23-27) e, a decorrere dal 1° gennaio 1999 (L.449/1999, articolo 17, comma 10), sono inoltre titolari delle competenze in materia di accertamento, riscossione, recupero, applicazione delle sanzioni, rimborsi e contenzioso.

Nel territorio delle **regioni a statuto speciale** la tassa automobilistica è rimasta un **tributo erariale**, del cui gettito **ricevono una compartecipazione la regione Valle d'Aosta**, nella misura di dieci decimi e **la regione Sardegna**, nella misura di sette decimi. La regione Friuli Venezia Giulia non riceve compartecipazione alcuna.

La compartecipazione all'imposta erariale è stata, invece, **sostituita da una imposta propria** nelle **Province autonome di Trento e di Bolzano** e nella **Regione siciliana**. Le Province autonome hanno, ciascuna, istituito con legge la tassa automobilistica provinciale (ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 268/1992, e dell'art. 73, comma 1, dello statuto) a decorrere dal 1° gennaio 1999: art. 4 della L.P. n. 10 del 1998 la Provincia autonoma di Trento; articoli 7-11-ter della L.P. n. 9 del 1998 la Provincia autonoma di Bolzano.

La Regione siciliana ha istituito con la legge regionale n. 16 del 2015 la tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2016.

L'articolo 9, comma 3, stabilisce gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 e la copertura finanziaria.

Articolo 10 *(Disposizioni finanziarie)*

L'articolo 10 reca la **quantificazione degli oneri** derivanti dagli articoli 1, 1, 2, 3, 4, 5 e 9 e indica le corrispondenti fonti di **copertura finanziaria**.

Nel dettaglio, l'unico comma dell'articolo in esame reca innanzitutto la **quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9**, pari a:

- 1.736.409.720 euro per l'anno 2024,
- 20 milioni di euro per l'anno 2025,
- 30 milioni di euro per l'anno 2026,
- 50 milioni di euro per l'anno 2027 e
- 10 milioni di euro per l'anno 2028.

Il medesimo comma indica quindi le **fonti di copertura finanziaria**, stabilendo che si provvede:

- a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a) del [decreto-legge n. 48 del 2023](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2023, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8;

si tratta dell'autorizzazione di spesa relativa al beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10, comma 6, del medesimo decreto-legge.

L'Assegno di inclusione (AdI) è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dal decreto-legge n. 48 del 2023 quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Le modalità attuative di tale misura sono state definite con DM del 13 dicembre 2023. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è altresì demandata la definizione di un Piano triennale di contrasto alla irregolare percezione dell'AdI, adottato con DM 28 settembre 2023, n. 121. Per maggiori dettagli, si rinvia alla corrispondente [pagina internet](#) della documentazione della Camera dei deputati.

- b) Quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 630, della legge di bilancio 2019 ([legge n. 145 del 2018](#));

si tratta dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa, stabilito nella

misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Tali risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.

- c) Quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della [legge n. 234 del 2012](#) recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
- d) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 58-*bis*, comma 1, del [decreto-legge n. 124 del 2019](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019;

si tratta dell'autorizzazione di spesa relativa alla sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese volta a concedere una garanzia ai fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche, investano, a partire dal 1° gennaio 2020, risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese.

- e) Quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al beneficio dell'anticipo di pensionamento di talune categorie di lavoratori, di cui all'articolo 1, comma 203, della legge di bilancio 2017 ([legge n. 232 del 2016](#));
- f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4 (pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – si veda la relativa scheda);

- g) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- h) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge finanziaria 2007 ([legge n. 296 del 2006](#));

Poiché il menzionato comma 601 fa riferimento sia al «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato», sia al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», si valuti l'opportunità di specificare quale dei due viene ridotto.

- i) quanto a euro 1.441.909.720 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 2 del presente decreto (si veda la tabella riportata di seguito).

Tabella n. 2
 Articolo 10, comma 1, lettera i)

Importi in euro in termini di competenza e cassa

Stato di previsione	2024
MISSIONE/programma	
Ministero dell'economia e delle finanze	
3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	633.274.639
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	633.274.639
19. Giustizia (6)	
19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)	128.575
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	34.142.341
1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)	12.468.764
23. Fondi da ripartire (33)	
23.1 Fondi da assegnare (1)	170.364.735
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	590.000.000
Ministero delle imprese e del made in Italy	
7. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	58.509
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	58.509
Ministero della giustizia	
2. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	16.986
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	16.986
Ministero dell'interno	
3. Ordine pubblico e sicurezza (7)	804.580
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	804.580
1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	306.384
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	
1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	3.930
1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)	3.930
Ministero della difesa	
2. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	1.451
2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (17)	1.451
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	
1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	3.782
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	3.782
Ministero della salute	
3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	335.044
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	335.044
TOTALE	1.441.909.720

Articolo 11
(Entrata in vigore)

L'**articolo 11** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **20 ottobre 2024**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.